



# Comune di Porto Torres

PROVINCIA DI SASSARI

## DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

**N: 35**  
**del 21/04/2021**

**Oggetto: Aliquote IMU 2021 - Conferma**

L'anno duemilaventuno, il giorno ventuno del mese di aprile, alle ore 18:03 nella Casa Comunale, alla 1<sup>a</sup> convocazione in seduta straordinaria, che è stata partecipata ai Signori Consiglieri a norma di legge, risultano presenti:

Mulas Massimo	P	Murgia Antonello	A
Satta Salvatore Francesco	P	Pantaleo Alessandro	A
Bassu Michele	P	Pintus Claudia	P
Bruzzi Quirico	P	Piras Claudio	P
Cabitta Antonio	P	Pusceddu Sabrina	P
Cermelli Giovanni Ivan	P	Ruiu Gavino	P
Cirotto Anna Rita	P	Sanna Gavino Giuseppe	P
Conticelli Paola Rossana	P	Sassu Sebastiano Costantino Simone	P
Dessi' Anna Lisa	P	Spanu Bastianino	P
Ledda Massimiliano	A		
Madeddu Gianpiero	P		
Mura Gaetano Stefano	P		

Assegnati n. 21 Presenti n. 18  
In carica n. 21 Assenti n. 3

Risulta che gli intervenuti sono in numero legale:

Presiede la seduta il Sig. Salvatore Francesco Satta

Partecipa con funzioni consultive, referenti, di assistenza e verbalizzanti (art. 97, comma 4, lett. A. del D. Lgs. 18.8.2000, n. 267) il Segretario Generale Dott. Giancarlo Carta.

PREMESSO che sulla proposta della presente deliberazione

- ◆ il Responsabile del servizio interessato per quanto concerne la regolarità tecnica ha espresso parere **favorevole**;
- ◆ il Responsabile del servizio interessato per quanto concerne la regolarità contabile ha espresso parere **favorevole**;

La seduta è pubblica



# Comune di Porto Torres

PROVINCIA DI SASSARI

## IL PRESIDENTE

In prosecuzione dei lavori, alle ore ore 18:02, passa all'esame del 4° argomento iscritto all'ordine del

giorno ed invita l'Assessore Carta a relazionare nel merito.

Per la parte tecnica interviene il Dott. Fois.

Alle ore 18:06 rientra in aula il Consigliere Bassu.

Aperto il dibattito interviene per il 1° turno di interventi il Consigliere Mura.

Non essendoci ulteriori interventi, pone l'argomento in votazione.

## IL CONSIGLIO COMUNALE

**Vista** la proposta di deliberazione n. 56 del 05/03/2021, predisposta dal Dirigente dell'Area organizzazione, programmazione, bilancio, patrimonio, tributi e politiche del personale, con la quale si propone: "*Aliquote IMU 2021 - Conferma*".

**Rilevato** che la stessa proposta deliberativa ha riportato il preventivo parere favorevole del Dirigente dell'Area organizzazione, programmazione, bilancio, patrimonio, tributi e politiche del personale Dott. Franco Satta, in ordine alla regolarità tecnica e contabile, ai sensi dell'art. 49, comma 1 del D.Lgs 267/2000.

**Visto** il verbale dell'8<sup>a</sup> Commissione consiliare tenutasi in data 22-03-2021.

**Con** n. 18 consiglieri presenti e votanti, assenti n. 3 (Ledda Massimiliano, Murgia Antonello, e Pantaleo Alessandro), ad unanimità di voti espressi palesemente per alzata di mano,

## DELIBERA

**Di approvare** l'allegata proposta deliberativa avente ad oggetto: "*Aliquote IMU 2021 - Conferma*".

## IL PRESIDENTE

pone in votazione l'immediata eseguibilità dell'atto ai sensi dell'art. 134, comma 4 del D.Lgs 267/2000

## IL CONSIGLIO COMUNALE

**Con** voti unanimi, espressi palesemente per alzata di mano da n .18 Consiglieri presenti e votanti, assenti n. 3 (Ledda Massimiliano, Murgia Antonello, e Pantaleo Alessandro),

## DELIBERA

di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi e per gli effetti dell'art. 134, comma 4 del D.Lgs 267/2000, stante l'urgenza di procedere all'approvazione del Bilancio di previsione 2021-2023.

Si attesta che la presente deliberazione verrà affissa all'albo pretorio comunale per quindici giorni consecutivi e contestualmente comunicata in elenco ai capigruppo consiliare ai sensi dell'art. 37 L.R. n. 2 del 04.02.2016.

Il presente verbale, letto ed approvato, viene come appresso sottoscritto:

**Il Presidente**

**Sig. Salvatore Francesco Satta**

**Il Segretario Generale**

**Dott. Giancarlo Carta**

#### **Documenti Allegati**

##### **Titolo**

Verbale Commissione consiliare  
Finanze

TESTO PROPOSTA FIRMATO  
DIGITALMENTE

PARERE DI REGOLARITÀ TECNICA

ESPRESSIONE PARERE DI  
REGOLARITÀ CONTABILE

##### **Impronta**

223177DC50892E8A39EFB36DE3984D2CD589D4817CA36D2B8D4  
9DAE06E76DFD8

4785F21E212A465476DE0C45D90083305BF4BB9008419170BE62  
D95A77250A8E

7523C3F96ECC8B86569C2484AF455574BABA6AD40A720C0CDC9  
FF1B07744C840

05A6CC5B6690C05DE96AC4376EBC0D84B596ABB16C8F9AE703  
1197A6D5495D17



# Comune di Porto Torres

## PROPOSTA di DELIBERAZIONE Consiglio Comunale

Numero	Del	Ufficio Proponente
2021/56	05/03/2021	Area organizzazione, programmazione, bilancio, patrimonio, tributi e politiche del personale Ufficio Tributi
<b>Proponente:</b> Alessandro Carta		

### **OGGETTO:**

Aliquote IMU 2021 - Conferma

Il Dirigente dell'Area *organizzazione, programmazione, bilancio, patrimonio, tributi e politiche del personale* Dott. Franco Giuseppe Satta, su proposta dell'Assessore Dott. Alessandro Carta;

### **PREMESSO CHE:**

- l'art. 1, della legge n. 160 del 27/12/2019 al comma 738 dispone che *"A decorrere dall'anno 2020, l'imposta unica comunale di cui all'articolo 1, comma 639, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, è abolita, ad eccezione delle disposizioni relative alla tassa sui rifiuti (TARI)";*
- l'art. 1, della legge n. 160 del 27/12/2019 al comma 738 dispone, altresì, che *"l'Imposta Municipale Propria (IMU) è disciplinata dalle disposizioni di cui ai commi da 739 a 783"* della medesima legge n. 160/2019;

**VISTI** i seguenti commi dell'art. 1 della legge n. 160 del 27/12/2019:

- comma 748, che fissa l'aliquota di base delle abitazioni principali classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 e per le relative pertinenze allo 0,5 per cento, con facoltà del comune di aumento di 0,1 punti percentuali o diminuzione fino all'azzeramento;
- comma 750, che fissa l'aliquota di base per i fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all'articolo 9, comma 3-bis, del decreto-legge 30 dicembre 1993, n. 557, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 1994, n. 133, allo 0,1 per cento con facoltà del comune di ridurla fino all'azzeramento;
- comma 751, che fissa, fino all'anno 2021, l'aliquota di base per i fabbricati costruiti e

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi e con gli effetti di cui agli artt. 20 e 21 del D.Lgs n.82/2005; **sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.**

destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati, allo 0,1 per cento con facoltà per i comuni di aumentarla fino allo 0,25 per cento o diminuirla fino all'azzeramento;

- comma 752, che fissa l'aliquota di base per i terreni agricoli allo 0,76 per cento con facoltà del comune di aumentarla sino all'1,06 per cento o diminuirla fino all'azzeramento;
- comma 753, che fissa l'aliquota di base per gli immobili ad uso produttivo, classificati nel gruppo catastale D, allo 0,86 per cento, di cui la quota pari allo 0,76 per cento è riservata allo Stato, con facoltà del comune di aumentarla sino all'1,06 per cento o diminuirla fino al limite dello 0,76 per cento;
- comma 754, il quale dispone che per gli immobili diversi dall'abitazione principale e diversi da quelli di cui ai commi da 750 a 753, l'aliquota di base è pari allo 0,86 per cento e i comuni, con deliberazione del consiglio comunale, possono aumentarla sino all'1,06 per cento o diminuirla fino all'azzeramento;

**VISTO** il comma 744, dell'art. 1 della legge n. 160 del 27/12/2019, il quale prevede che *"è riservato allo Stato il gettito dell'IMU derivante dagli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D, calcolato ad aliquota dello 0,76 per cento; tale riserva non si applica agli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D posseduti dai comuni e che insistono sul rispettivo territorio"*;

**CONSIDERATO** che sono esenti dall'imposta le abitazioni principali e relative pertinenze, escluse quelle appartenenti alle categorie catastali A1, A8 e A9;

**CONSIDERATO** che per abitazione principale si intende l'immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, nel quale il possessore e il suo nucleo familiare dimorano abitualmente e risiedono anagraficamente;

**CONSIDERATO** che nel caso in cui i componenti del nucleo familiare abbiano stabilito la dimora abituale e la residenza anagrafica in immobili diversi situati nel territorio comunale, le agevolazioni per l'abitazione principale e per le relative pertinenze in relazione al nucleo familiare si applicano per un solo immobile;

**RILEVATO** che per pertinenze dell'abitazione principale si intendono esclusivamente quelle classificate nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7, nella misura massima di un'unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali indicate, anche se iscritte in catasto unitamente all'unità ad uso abitativo;

**RILEVATO** il comma 741, lett. c), p.to 6), art. 1, della legge n. 160 del 27/12/2019, il quale dispone che i comuni possono considerare abitazione principale l'unità immobiliare posseduta da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata;

**CONSIDERATO** che in base al comma 758, art. 1, della legge n. 160 del 27/12/2019 sono esenti dall'IMU i terreni agricoli:

- a) posseduti e condotti dai coltivatori diretti e dagli imprenditori agricoli professionali di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 99, iscritti alla previdenza agricola, comprese le società agricole di cui all'articolo 1, comma 3, del citato decreto legislativo n. 99 del 2004, indipendentemente dalla loro ubicazione;
  - b) ubicati nei comuni delle isole minori di cui all'allegato A annesso alla legge 28 dicembre 2001, n. 448;
  - c) a immutabile destinazione agro-silvo-pastorale a proprietà collettiva indivisibile e inusufruttabile;
  - d) ricadenti in aree montane o di collina delimitate ai sensi dell'articolo 15 della legge 27
- Documento informatico firmato digitalmente ai sensi e con gli effetti di cui agli artt. 20 e 21 del D.Lgs n.82/2005; **sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.**

dicembre 1977, n. 984, sulla base dei criteri individuati dalla circolare del Ministero delle finanze n. 9 del 14 giugno 1993, pubblicata nel supplemento ordinario n. 53 alla Gazzetta Ufficiale n. 141 del 18 giugno 1993;

**CONSIDERATO** che, ai sensi del comma 741, lett. c), art. 1, della legge n. 160 del 27/12/2019, l'imposta non si applica alle seguenti fattispecie, in quanto sono assimilate alle abitazioni principali:

- a) *le unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale e relative pertinenze dei soci assegnatari;*
- b) *le unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa destinate a studenti universitari soci assegnatari, anche in assenza di residenza anagrafica;*
- c) *i fabbricati di civile abitazione destinati ad alloggi sociali come definiti dal decreto del Ministro delle infrastrutture 22 aprile 2008, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 146 del 24 giugno 2008, adibiti ad abitazione principale;*
- d) *la casa familiare assegnata al genitore affidatario dei figli, a seguito di provvedimento del giudice che costituisce altresì, ai soli fini dell'applicazione dell'imposta, il diritto di abitazione in capo al genitore affidatario stesso;*
- e) *un solo immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, posseduto e non concesso in locazione dal personale in servizio permanente appartenente alle Forze armate e alle Forze di polizia ad ordinamento militare e da quello dipendente delle Forze di polizia ad ordinamento civile, nonché dal personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco e, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 28, comma 1, del decreto legislativo 19 maggio 2000, n. 139, dal personale appartenente alla carriera prefettizia, per il quale non sono richieste le condizioni della dimora abituale e della residenza anagrafica;*

**VISTI** i seguenti commi dell'art. 1 della legge n. 160 del 27/12/2019:

- comma 749, il quale stabilisce che dall'imposta dovuta per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo e per le relative pertinenze si detraggono, fino a concorrenza del suo ammontare € 200, rapportati al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione e che tale detrazione si applica altresì agli alloggi regolarmente assegnati dagli istituti autonomi per le case popolari (IACP) o dagli enti di edilizia residenziale pubblica, comunque denominati, aventi le stesse finalità degli IACP, istituiti in attuazione dell'articolo 93 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616;
- comma 760, ai sensi del quale, per le abitazioni locate a canone concordato di cui alla legge 431/1998, l'Imu determinata applicando l'aliquota stabilita dal comune, è ridotta al 75 per cento;
- comma 747, lett. a) e b), ai sensi del quale la base imponibile è ridotta del 50% per i fabbricati di interesse storico o artistico e per i fabbricati dichiarati inagibili o inabitabili e di fatto non utilizzati, limitatamente al periodo dell'anno durante il quale sussistono dette condizioni;
- comma 747, lett. c), ai sensi del quale la base imponibile è ridotta del 50% per le unità immobiliari, fatta eccezione per quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, concesse in comodato gratuito al soggetto passivo ai parenti in linea retta entro il primo grado che le utilizzano come abitazione principale, a condizione che il contratto sia registrato e che il comodante possieda una sola abitazione in Italia e risieda anagraficamente nonché dimori abitualmente nello stesso comune in cui è situato l'immobile concesso in comodato; il beneficio si applica anche nel caso in cui il comodante oltre all'immobile concesso in comodato possieda nello stesso comune un altro immobile adibito a propria abitazione principale, ad eccezione delle unità abitative classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9; ai fini dell'applicazione

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi e con gli effetti di cui agli artt. 20 e 21 del D.Lgs n.82/2005; **sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.**

delle disposizioni della presente lettera, il soggetto passivo attesta il possesso dei suddetti requisiti nel modello di dichiarazione. A decorrere dal 2019, l'agevolazione di cui al periodo precedente è estesa anche al coniuge del comodatario in caso di morte di quest'ultimo e in presenza di figli minori;

**PRESO ATTO** della legge 30 dicembre 2020, n. 178 (Legge di bilancio 2021), la quale dispone:

- al comma 48 che *"A partire dall'anno 2021 per una sola unità immobiliare a uso abitativo, non locata o data in comodato d'uso, posseduta in Italia a titolo di proprietà o usufrutto da soggetti non residenti nel territorio dello Stato che siano titolari di pensione maturata in regime di convenzione internazionale con l'Italia, residenti in uno Stato di assicurazione diverso dall'Italia, l'imposta municipale propria di cui all'articolo 1, commi da 739 a 783, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, è applicata nella misura della metà e la tassa sui rifiuti avente natura di tributo o la tariffa sui rifiuti avente natura di corrispettivo, di cui, rispettivamente, al comma 639 e al comma 668 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147, è dovuta in misura ridotta di due terzi;*
- al comma 599 che *"In considerazione degli effetti connessi all'emergenza epidemiologica da COVID 19, per l'anno 2021 non è dovuta la prima rata dell'imposta municipale propria di cui all'articolo 1, commi da 738 a 783, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, relativa a:*
  - a) *immobili adibiti a stabilimenti balneari marittimi, lacuali e fluviali, nonché immobili degli stabilimenti termali;*
  - b) *immobili rientranti nella categoria catastale D/2 e relative pertinenze, immobili degli agriturismi, dei villaggi turistici, degli ostelli della gioventù, dei rifugi di montagna, delle colonie marine e montane, degli affittacamere per brevi soggiorni, delle case e appartamenti per vacanze, dei bed and breakfast, dei residence e dei campeggi, a condizione che i relativi soggetti passivi, come individuati dall'articolo 1, comma 743, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, siano anche gestori delle attività ivi esercitate;*
  - c) *immobili rientranti nella categoria catastale D in uso da parte di imprese esercenti attività di allestimenti di strutture espositive nell'ambito di eventi fieristici o manifestazioni;*
  - d) *immobili destinati a discoteche, sale da ballo, night club e simili, a condizione che i relativi soggetti passivi, come individuati dall'articolo 1, comma 743, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, siano anche gestori delle attività ivi esercitate."*

**PRESO ATTO CHE:**

- il comma 756 dell'art. 1 della legge n. 160 del 2019 dispone che *"A decorrere dall'anno 2021, i comuni, in deroga all'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, possono diversificare le aliquote di cui ai commi da 748 a 755 esclusivamente con riferimento alle fattispecie individuate con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sentita la Conferenza Stato-città ed autonomie locali, che si pronuncia entro quarantacinque giorni dalla data di trasmissione. Decorso il predetto termine di quarantacinque giorni, il decreto può essere comunque adottato";*
- il comma 757 dell'art. 1 della legge n. 160 del 2019 precisa che *"anche se non si intenda diversificare le aliquote rispetto a quelle indicate ai commi da 748 a 755, la delibera di approvazione delle aliquote deve essere redatta accedendo all'applicazione disponibile nel Portale del federalismo fiscale che consente, previa selezione delle fattispecie di interesse del comune tra quelle individuate con il decreto di cui al comma 756, di elaborare il prospetto delle aliquote che forma parte integrante della delibera stessa. La delibera approvata senza il prospetto non è idonea a produrre gli effetti di cui ai commi da 761 a 771. Con lo stesso decreto di cui al comma 756 sono stabilite le modalità di elaborazione e di successiva*

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi e con gli effetti di cui agli artt. 20 e 21 del D.Lgs n.82/2005; **sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.**

*trasmissione al Dipartimento delle finanze del Ministero dell'economia e delle finanze del prospetto delle aliquote.”;*

**RICHIAMATA** la Risoluzione MEF n. 1/DF del 18.02.2020 secondo cui la limitazione della potestà di diversificazione delle aliquote alle sole fattispecie che saranno individuate dal decreto richiamato dal comma 756 decorre dall'anno 2021 *“e in ogni caso solo a seguito dell'adozione del decreto”;*

**ATTESO CHE** alla data di adozione del presente atto deliberativo il decreto di cui ai punti precedenti non risulta ancora essere stato emanato;

**CONSIDERATO** che ai sensi dell'art. 1, comma 169, della legge n. 296 del 27/12/2006 *“gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento”* ;

**VISTI:**

- l'articolo 151 del D.Lgs n. 267/2000, che fissa al 31 dicembre il termine per l'approvazione del bilancio di previsione dell'esercizio di riferimento;
- il comma 3 bis dell'articolo 106 del D.L. 34/2020 il quale stabilisce che *“Per l'esercizio 2021 il termine per la deliberazione del bilancio di previsione di cui all'articolo 151, comma 1, del citato decreto legislativo n. 267 del 2000 è differito al 31 gennaio 2021”;*
- il decreto del Ministero dell'interno del 13 gennaio 2021 il quale prevede l'ulteriore differimento del termine per la deliberazione del bilancio di previsione 2021/2023 degli enti locali dal 31 gennaio 2021 al 31 marzo 2021;

**RICHIAMATA** la deliberazione del Consiglio Comunale n. 37 del 28/07/2020 di approvazione per l'anno 2020 delle aliquote e delle detrazioni d'imposta della nuova IMU;

**RICHIAMATO** il comma 767 dell'art. 1 della legge n. 160 del 2019 in materia di pubblicazione di aliquote e regolamenti, il quale dispone *“Le aliquote e i regolamenti hanno effetto per l'anno di riferimento a condizione che siano pubblicati sul sito internet del Dipartimento delle finanze del Ministero dell'economia e delle finanze, entro il 28 ottobre dello stesso anno. Ai fini della pubblicazione, il comune è tenuto a inserire il prospetto delle aliquote di cui al comma 757 e il testo del regolamento, entro il termine perentorio del 14 ottobre dello stesso anno, nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale. In caso di mancata pubblicazione entro il 28 ottobre, si applicano le aliquote e i regolamenti vigenti nell'anno precedente”;*

**VISTA** la risoluzione del MEF n. 1/DF del 18.02.2020 secondo la quale l'obbligo previsto dal comma 757 di allegare alla delibera di approvazione delle aliquote IMU il prospetto delle aliquote decorrerà dal momento in cui verrà adottato un apposito decreto da parte del MEF e pertanto sino ad allora i Comuni trasmetteranno la delibera al MEF, senza l'allegato prospetto, con le modalità stabilite dall'art. 13, comma 15, del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, convertito dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214;

**VISTO** il D.Lgs 18 agosto 2000, n. 267;

**VISTO** lo Statuto comunale;

**VISTO** il regolamento di contabilità dell'Ente;

**propone di deliberare**

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi e con gli effetti di cui agli artt. 20 e 21 del D.Lgs n.82/2005; **sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.**



per le motivazioni esposte in premessa, che si considerano parte integrante e sostanziale della presente:

1. la conferma per l'anno 2021 delle aliquote e detrazioni I.M.U. relative all'anno 2020, riportate nella tabella che segue:

<b>I.M.U. 2021</b>	
<b>ALIQUOTE</b>	<b>DESCRIZIONE</b>
<b>5 ‰</b>	ALIQUOTA PER ABITAZIONE PRINCIPALE (per categorie catastali A/1, A/8 e A/9) E RELATIVE PERTINENZE (C2, C6 e C7, una per ciascuna categoria). Detrazione € 200,00.
<b>9,6‰</b>	ALIQUOTA ORDINARIA: <ul style="list-style-type: none"><li>• immobili ad uso abitativo concessi in locazione;</li><li>• immobili ad uso abitativo concessi in comodato, con contratto scritto e registrato, a parenti entro il 2° grado;</li><li>• unità immobiliari classificate nelle categorie catastali C/1 (negozi e botteghe) e C/3 (laboratori per arti e mestieri) e per gli altri immobili classificati nella categoria C;</li><li>• unità immobiliari classificate nella categoria catastale A/10 (uffici e studi privati);</li><li>• tutte le unità immobiliari ad uso non abitativo classificate nelle categorie B e D;</li><li>• unità immobiliare adibita ad abitazione principale per gli alloggi regolarmente assegnati dagli istituti autonomi per le case popolari (IACP) o dagli enti di edilizia residenziale pubblica, comunque denominati, aventi le stesse finalità degli IACP.</li></ul> Detrazione € 200,00.
<b>10,6‰</b>	ALIQUOTA PER ALTRE ABITAZIONI immobili ad uso abitativo (escluse le relative pertinenze) a disposizione, ossia <b>non</b> concessi in locazione o in comodato con contratto scritto e registrato, a parenti entro il 2° grado .
<b>7,6‰</b>	ALIQUOTA PER TERRENI AGRICOLI, AREE FABBRICABILI.
<b>7,6‰</b>	IMMOBILI LOCATI A CANONE CONCORDATO DI CUI ALLA L. 9 DICEMBRE 1998, N. 431.
<b>0‰</b>	FABBRICATI RURALI AD USO STRUMENTALE.
<b>0‰</b>	FABBRICATI COSTRUITI E DESTINATI DALL'IMPRESA COSTRUTTRICE ALLA VENDITA, FINTANTO CHE PERMANGA TALE DESTINAZIONE E NON SIANO IN OGNI CASO LOCATI (c.d. BENI MERCE).

2. di dare atto che la presente deliberazione ha effetto, ai sensi dell'art. 1, comma 169, della legge n. 296/2006, dal 1 gennaio 2021;
3. di dare atto che, ai sensi dell'art. 1, comma 767 della legge n. 160 del 2019, la presente deliberazione sarà efficace a seguito dell'avvenuta pubblicazione sul sito internet del Dipartimento delle finanze del Ministero dell'economia e delle finanze e che ai fini della pubblicazione il Comune è tenuto a inserire la delibera nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale nei termini e con le modalità previste dalla normativa vigente;
4. di pubblicare le aliquote I.M.U. sul sito internet istituzionale del Comune di Porto Torres, all'indirizzo <http://www.comune.porto-torres.ss.it/>;
5. di proporre che il presente atto sia dichiarato immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, comma 4 del decreto legislativo n. 267 del 18.08.2000, stante l'urgenza di procedere all'approvazione del bilancio di previsione 2021/2023.

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi e con gli effetti di cui agli artt. 20 e 21 del D.Lgs n.82/2005; **sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.**

Il Dirigente dell'Area organizzazione,  
programmazione, bilancio, patrimonio,  
tributi e politiche del personale  
*Dott. Franco Giuseppe Satta*

**ALLEGATI**



# Comune di Porto Torres

---

## Area organizzazione, programmazione, bilancio, patrimonio, tributi e politiche del personale

**Proposta di delibera di Consiglio : 2021/56 del 05/03/2021**

(Impronta :

4785F21E212A465476DE0C45D90083305BF4BB9008419170BE62D95A77250A8E)

Oggetto: Aliquote IMU 2021 - Conferma

**PARERE DEL DIRIGENTE** ai sensi dell'Art. 49 - I° comma - T.U.E.L./2000 (regolarità tecnica)

Parere Favorevole

### Allegati alla proposta in oggetto:

**Titolo**

Verbale Commissione consiliare  
Finanze

**Impronta**

223177DC50892E8A39EFB36DE3984D2CD589D4817CA36D2B8D49  
DAE06E76DFD8

Porto Torres, 25/03/2021

Il Dirigente



# Comune di Porto Torres

---

**Settore Economico Finanziario**

## **Parere di Regolarità Contabile**

**Proposta di Delibera di Consiglio n° 2021/56 del 05/03/2021**

(Impronta :

4785F21E212A465476DE0C45D90083305BF4BB9008419170BE62D95A77250A8E)

Oggetto: Aliquote IMU 2021 - Conferma

Vista la presente proposta di deliberazione, si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità contabile ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs 267/00.

Parere Favorevole

### **Allegati alla proposta in oggetto:**

<b>Titolo</b>	<b>Impronta</b>
Verbale Commissione consiliare	223177DC50892E8A39EFB36DE3984D2CD589D4817CA36D2B8D49
Finanze	DAE06E76DFD8
PARERE DI REGOLARITÀ	7523C3F96ECC8B86569C2484AF455574BABA6AD40A720C0CDC9F
TECNICA	F1B07744C840

Porto Torres, 25/03/2021

Il Dirigente del Servizio Finanziario

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi e con gli effetti di cui agli artt. 20 e 21 del D.Lgs n.82/2005; **sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.**